

**CONVENZIONE INTERBANCARIA
PER I PROBLEMI DELL'AUTOMAZIONE
(CIPA)**

**MODALITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI
SOCIETÀ INTERESSATE A SVOLGERE LE FUNZIONI
DI CENTRO APPLICATIVO**

I requisiti previsti dall'art. 6 della Convenzione per le società interessate a svolgere, nell'ambito del "Sistema per la trasmissione telematica di dati", le funzioni di Centro Applicativo sono:

- a) previsione nell'oggetto sociale di attività concernenti la realizzazione e la gestione di servizi elaborativi;
- b) conformità di procedure e processi operativi a standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.

* * *

La verifica del possesso dei suddetti requisiti verrà effettuata attraverso l'esame della seguente documentazione, che dovrà essere presentata dalla società richiedente:

- a) statuto della società e, per le società aventi sede in Italia, certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese e, per quelle aventi sede all'estero, analogo documento rilasciato dalle competenti autorità del paese di origine;
- a) certificazione, rilasciata dai competenti organismi, attestante la conformità delle procedure e dei processi operativi della società, connessi con le attività di progettazione ed erogazione di servizi elaborativi, allo standard internazionale ISO 9001:2000.

* * *

Le società interessate a svolgere, nell'ambito del Sistema, le funzioni di Centro Applicativo devono inoltrare apposita istanza, corredata della prescritta documentazione, alla Segreteria della CIPA (c/o Banca d'Italia – SISI – Largo Guido Carli, 1 – 00044 Frascati).

L'istanza di ammissione, previa istruttoria da parte della Segreteria, è sottoposta al Comitato direttivo della CIPA, che delibera in proposito. L'eventuale non accoglimento dell'istanza, adeguatamente motivato, viene comunicato per iscritto, a cura della Segreteria entro trenta giorni dalla data della relativa delibera, alla società richiedente. Quest'ultima può chiedere un riesame della decisione da parte dell'Assemblea della CIPA.

L'ammissione può essere revocata, con delibera del Comitato direttivo della CIPA, per sopravvenuta mancanza di uno o di entrambi i requisiti richiesti.

La società operante nel Sistema in qualità di Centro Applicativo può rinunciare all'espletamento del servizio, dandone comunicazione scritta alla Segreteria della CIPA e ai propri utenti con un preavviso non inferiore a dodici mesi.